

## Le piattaforme tecnologiche

### Le Centrali radiotaxi delle città delle Regioni italiane

#### firmatarie del presente documento

**Invitano** le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di Categoria – soggetti abilitati alla rappresentanza dei lavoratori del settore ai sensi art. 4 Legge 21/92 - a tenere di conto e conseguentemente a rappresentare al Governo, i seguenti principi condivisi dagli organismi economici art. 7 legge 21/92, attraverso i quali adottare, il previsto Decreto che disciplina l'attività delle Piattaforme Tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di servizi di trasporto pubblico non di linea, di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 definendo anche il quadro sanzionatorio in caso di inosservanza del medesimo

Tale decreto deve chiaramente distinguere la differenza che esiste tra una piattaforma tecnologica e i radiotaxi/centralini condivisi tra operatori NCC:

Si definisce piattaforma tecnologica, una “applicazione digitale”, ai sensi art. 10 bis legge 12/2019, con una tecnologia nella proprietà o nella disponibilità giuridica di quel soggetto (persona fisica o giuridica) che ha la finalità economica di intermediare, le richieste degli utenti e i soggetti giuridici di cui all'art 7 della Legge 21/92. Il trasporto avviene esclusivamente da parte di soggetti (vettori) dotati di licenza o autorizzazione, attraverso il pagamento di un corrispettivo, utilizzando veicoli immatricolati uso di terzi, ai sensi art. 82-85-86 del C.d.S;

**Affermano** conseguentemente che si hanno due tipi di Piattaforma tecnologica:

A): Una Piattaforma Tecnologica di proprietà o nella disponibilità giuridica di società di Capitali, (che non includono né direttamente né indirettamente nella compagine sociale i vettori di cui all'art 1, 2, 3 della legge 21/92), alla quale si applicano sempre i principi della intermediazione e il relativo trattamento fiscale;

B): Una Piattaforma Tecnologica di proprietà o nella disponibilità giuridica di Società, che siano espressione diretta o indiretta degli organismi economici di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e c) legge 21/92 e che ha nella compagine sociale, direttamente o indirettamente i vettori di cui all'art1, 2, 3, della legge 21/92, alla quale si applicano i principi del contratto a viaggio, di trasporto persone e il relativo trattamento fiscale. Entro un anno, dall'entrata in vigore del Decreto di cui al comma 8, art. 10 bis, legge 12/2019, le Piattaforme Tecnologiche, che non rispondono al predetto requisito, lo devono soddisfare con autocertificazione. In mancanza di autocertificazione assumono le condizioni di cui al paragrafo A e il relativo trattamento fiscale.

**Ribadiscono** i criteri che motivano e rendono imprescindibile tale differenziazione per le seguenti ragioni:

**Piattaforma di cui al paragrafo A):** le imprese proprietarie o che ne detengono la disponibilità giuridica, soggetti di diritto privato, art. 41 Costituzione, tutelano il capitale e hanno per scopo principale, la remunerazione degli investimenti anche utilizzando la valorizzazione economica della asimmetria informativa. Creano un margine economico per gli investitori (profitto) sul lavoro di terzi; tali imprese sono a bassa intensità di lavoro, non sono direttamente implicate in alcuna fase del trasporto e non assumono, in tale veste, i relativi rischi di impresa, non hanno la titolarità di licenze e autorizzazioni, il voto da parte dei soci è proporzionato alle quote di capitale possedute, la remunerazione del capitale avviene in base al capitale detenuto, la cessione di quote è libera.

**Piattaforma di cui al paragrafo B):** le imprese proprietarie o che ne detengono la disponibilità giuridica, soggetti di diritto privato, art 45 Costituzione, tutelano il lavoro, hanno a fondamento la parità di trattamento economico, promuovono la mutualità tra i soci, non agiscono a scopo di lucro, sono imprese ad alta intensità di lavoro, destinano parte degli utili a sostegno alla Cooperazione. Nelle assemblee il voto è capitarario, la proprietà dell'impresa è indivisibile a terzi, le quote sono remunerate sulla base di parametri fissi, indipendentemente dai valori patrimoniali ed economici iscritti a bilancio. Tali imprese sono direttamente o indirettamente espressione dei vettori di cui alla legge 21/92, svolgono una funzione di prossimità sociale, sulla base di obblighi minimi di servizio individuati dai regolamenti (art. 4 comma 3 legge 21/92).

**Affermano** che le imprese che hanno in proprietà o nella disponibilità giuridica delle piattaforme tecnologiche nonché, qualora diversi, i soggetti gestori delle medesime, nel caso in cui si interfacciano e intermediano direttamente, tra utente e vettore, seguono sempre le norme fiscali della intermediazione e applicano le relative ritenute di acconto.

**Ribadiscono** che il Radiotaxi, e i Centralini Condivisi tra più operatori NCC, sono costituiti dalle figure giuridiche di cui all'art. 7 punti b) e c) della legge 21/92 - che oltre ad utilizzare le Piattaforme Tecnologiche consentono con varie tecnologie, ponti radio con concessione ministeriale, centralini e call center, ecc., l'incontro ad un'utenza universale ed indifferenziata (TAXI) e specifica (NCC). Tra tale utenza sono comprese, ai fini del servizio di prossimità sociale, le cosiddette categorie "fragili", (fisicamente e digitalmente), al fine di concludere, un contratto di trasporto oneroso, tra gli utenti e i titolari di licenza (TAXI) o autorizzazione (NCC), di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21. Tali soggetti giuridici, esercitano anche altre attività connesse ai trasporti effettuati e realizzano, nell'interesse di quell'utenza, altri servizi come il controllo dell'attuazione delle obbligazioni di cui alle leggi sulla sicurezza dei mezzi, e dei conducenti, l'approntamento corretto, anche in convenzione con terzi, fatte salve le competenze dei Comuni, della strumentazione di dotazione e di caratterizzazione del taxi, i servizi amministrativi/fiscali, il recupero degli oggetti smarriti sui veicoli, l'assistenza ai clienti, ecc.;

**Chiedono** che il Decreto definisca che le imprese che hanno in proprietà o nella disponibilità delle Piattaforme Tecnologiche nonché, qualora diversi, i gestori delle medesime abbiano i seguenti obblighi:

- i. Sede legale e domicilio fiscale nell'ambito dell'Unione europea;
- ii. Avere una sede operativa in Italia e versare le imposte per l'intero fatturato generato in Italia;
- iii. Consentire il rilascio di ricevuta o, se del caso, fattura al passeggero;
- iv. Determinare preventivamente, in modo trasparente, il prezzo indicativo per l'utente, indicando separatamente il costo del servizio di trasporto dalla remunerazione del servizio di intermediazione; applicare la tariffazione determinata dall'Amministrazione Comunale per i servizi realizzati tramite la Piattaforma, maggiorata dal corrispettivo (oscillante in una forcella percentuale tra il 10% e il 20%) per la intermediazione, anche in presenza di tragitti regolati da tariffe predeterminate; è consentita il pagamento di tali servizi anche con modalità di pagamento on-line;
- v. Consentire il pagamento in contanti;
- vi. Comunicare all'utente, i dati del soggetto di cui all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e la targa del veicolo.
- vii. Applicare quanto previsto dalla legge 21/92;
- viii. Garantire le clausole di esclusiva prevista dal Codice Civile art.2527, nonché quanto previsto dal **TFUE**, in tema di restrizioni verticali;
- ix. Dichiarare che sono direttamente responsabili, nel contratto di trasporto art. 1768 C.C.
- x. Per il servizio TAXI:
  1. Rispondere alle richieste di servizio di utenza indifferenziata;
  2. Obbligo di prestazione in ambito comunale o area vasta;
  3. Iscrizione per i titolari e conducenti al ruolo di cui all'art. 6 legge 21/92;
  4. Verifica, per i veicoli, della revisione annuale art 80 c. 4 C.d.S.;
  5. Iscrizione impresa taxi al REN, art. 10 bis comma 3, legge 12/2019;
  6. Rispettare gli orari e turni assegnati;
  7. Determinazione del corrispettivo (art 13 comma 1 legge 21/92) solo attraverso l'utilizzo del tassametro;
  8. Essere dotati di una organizzazione del servizio che consenta il rispetto di turni minimi, tariffe sociali quando determinate, trasporto diversamente abili, modalità di pagamento differito;
  9. Rispetto, qualora si attivi il servizio attraverso un radiotaxi, del criterio dell'assegnazione al taxi più vicino al luogo della chiamata, ad attivazione immediata o attivazione differita, fermo il principio di utenza indifferenziata.
- xi. Per il servizio NCC:
  1. Rispondere alle richieste di utenza specifica che avanza una richiesta di prestazione a tempo o a viaggio;
  2. Avere in proprietà o nella disponibilità giuridica una sede operativa e una rimessa nel comune che rilascia l'autorizzazione (principio di territorialità);
  3. Divieto di stazionamento su suolo pubblico, alle condizioni di cui all' 11 comma 3, legge 21/92;
  4. Iscrizione per i titolari e i conducenti al ruolo di cui all'art. 6 legge 21/92;
  5. Verifica esistenza, per i veicoli, della revisione annuale art 80 c. 4 C.d.S.;
  6. Obbligo di compilazione e conservazione di un foglio di servizio con i dati salienti della prenotazione

- 7 Iscrizione impresa NCC al REN, art. 10 bis comma 3, legge 12/2019
- 8 Corrispettivo concordato direttamente tra utenza e vettore sulla base di una tariffa minima e massima (art. 13 comma 4 legge 21/92, Decreto MIT 20/04/1993).
- 9 Versamento del corrispettivo del servizio direttamente al vettore (art. 13 comma 3 legge 21/92).

**Chiedono che sia determinato** che ai fini del calcolo della percentuale di mercato eventualmente soggetta e sottoposta a restrizione verticale, gli organismi economici (art. 7 comma 1 lettera b) e c) legge 21/92) sono individuati territorialmente (Comune o area intercomunale qualora definita) sempre in modo singolo.

**Sostengono** che non si ha restrizione verticale del mercato quando siano presenti almeno due delle seguenti condizioni:

- A. Amministratori che compongono gli organi collegiali, diversi,
- B. Direzione amministrativa degli organismi economici, diverse,
- C. Figura giuridica diversa:
- D. Struttura commerciale e IT diversa,
- E. Sede legale, sede operativa, uffici amministrativi, centrali radiotaxi fisicamente divisi (consentita la condivisione dei centralini).

**Ritengono** non superabile che il principio di esclusività art. 2527 C.C. è sostanziale e non eludibile per garantire:

- L'operatività h 24, 365 gg anno, dei centralini;
- Il rispetto di tutte quelle clausole contrattuali, per servizi di trasporto resi a clienti massivi (grandi Clienti), per contratti che prevedano la disponibilità e la quantificazione oggettiva di un numero di veicoli;

**Fanno presente** che gli organismi economici di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e c) della Legge 21/92, nel rapporto sociale possono, determinare criteri oggettivi, per quantificare i costi del servizio "onda radio", addebitato ai vettori, proporzionalmente alla disponibilità, del vettore, a dedicare la propria potenzialità operativa a beneficio della singola piattaforma escludendo, totalmente o parzialmente, di poterla condividere con altre Piattaforme Tecnologiche.

**Invitano** a prendere atto che il Decreto deve specificare che le imprese che hanno in proprietà o nella disponibilità delle Piattaforme Tecnologiche nonché, qualora diversi, i soggetti gestori delle medesime:

- a) Gestiscono l'attività di intermediazione tra domanda e offerta di servizi di trasporto pubblico locale non di linea attraverso i soggetti di cui all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nel rispetto del principio di territorialità stabilito nella stessa.
- b) Sono responsabili, circa il rispetto dei regimi di turnazione, delle regole di precedenza nell'assegnazione del servizio, delle tariffe e delle prenotazioni; la piattaforma tecnologica deve supportare adeguatamente il sistema regolatorio e normativo (turni, territorialità, tempi di dispacciamento, dati raccolti, fiscalità, ecc.);
- c) Assicurano qualora il servizio sia assegnato a vettori aventi autorizzazione NCC che le vetture dei medesimi -ovunque dislocate - non possono essere destinatarie di un dispacciamento per un servizio prima di 3 ore dal previsto inizio del medesimo; Fanno eccezione a tale disposizione i servizi eseguiti da vettori NCC con partenza (documentabile) dalla rimessa dei medesimi;
- d) Garantiscono la corrispondenza univoca tra titolo, targa e applicazione attiva sul dispositivo usato;
- e) Garantiscono che il contratto di trasporto, quando interviene l'impiego delle Piattaforme Tecnologiche, è concluso tra l'utente e il vettore;
- f) Garantiscono che l'impiego delle piattaforme tecnologiche non può essere attivato qualora il contratto di trasporto non preveda un corrispettivo economico.
- g) Non possono consentire che la piattaforma tecnologica, attraverso un algoritmo o altra formula matematica, sostituisca il tassometro; non possono modificare né tantomeno innovare le tariffe approvate, salvo l'aggiunta dei previsti costi di intermediazione.
- h) Non possono applicare sconti, se non i seguenti:
  - a. Quelli direttamente ed esclusivamente determinati dal titolare del negozio giuridico e/o quelli definiti dalle amministrazioni comunali;
  - b. All'interno della forcella dei corrispettivi minimi-massimi sulla base del DM 20/04/1993.
- g) Siano soggette ad un regime delle sanzioni, adeguato e proporzionato che nei casi più gravi e ripetuti, può comportare la radiazione definitiva, dal registro nazionale delle Piattaforme Tecnologiche.

**Affermano** che il Decreto preveda una marginalizzazione regolata, in capo alla Piattaforma, rispetto al servizio di intermediazione. Per tale marginalizzazione **il corrispettivo, non deve agire in sottrazione di valore, alla tariffa amministrata, ma deve essere aggiunto alla stessa** e addebitato a parte, al richiedente il servizio.

**Specificano** che le piattaforme tecnologiche devono:

- Presentare telematicamente la segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Essere iscritte in uno specifico pubblico registro istituito presso il MIT. La non iscrizione comporta il divieto di esercizio.

**Chiedono** che sia istituito un deposito cauzionale, infruttifero ai fini della iscrizione al registro delle Piattaforme, di importo da quantificare, al fine di garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dal Decreto. Per le Piattaforme Tecnologiche di tipo B) l'importo del deposito cauzionale è ridotto, nella misura del 50%, in ragione del principio adottato di mutualità preva